



SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

chiarimenti sui contenuti presenti nelle disposizioni di cui al DPR 160/2010 e al suo allegato tecnico

PREMESSA:

Lo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)** è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione (conferenza di servizi, SCIA, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati ecc.) al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione (P.A.) ed utenza.

I passaggi inerenti l'applicazione delle nuove regole SUAP sono stati analizzati dai Comuni così da poter redigere consapevolmente la dichiarazione di conformità ed essere riconosciuti come idonei. L'analisi ha fatto emergere una serie di riflessioni che vengono nel seguito rappresentate e per le quali si fornisce una interpretazione o richiesta che per essere suffragata o accettata necessita di un confronto nel tavolo istituzionale.

1) ESCLUSIONI

IL CONTESTO: l'art. 2, c. 4 del DPR 160/2010 esclude dall'ambito di applicazione dello stesso DPR e di conseguenza dalle competenze del SUAP:

- gli impianti e le infrastrutture energetiche
- le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive
- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi
- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
- le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seg. del D.Lgs. n.163/2006

Si ravvisa una discrasia tra le esclusioni previste dal DPR 160/2010 e quelle che erano previste nel DPR 447/98.

Inoltre si ravvisano per diverse tipologie di procedimenti non esclusi dal DPR 160/2010 elementi di incompatibilità tra le normative settoriali e le procedure previste dallo stesso Decreto (ad es. impianti per lo smaltimenti di rifiuti, interventi soggetti a Valutazione di impatto ambientale, depositi costieri).

Dall'altro lato si ravvisa l'incongruenza di una esclusione totale, senza distinzioni di sorta, per gli impianti e le infrastrutture energetiche.

INTERPRETAZIONE/RICHIESTA DA CONFERMARE: Occorre chiarire come possono trovare armonizzazione alcuni procedimenti "inclusi" nel DPR 160/2010 che sono disciplinati da norme settoriali che prevedono procedure e tempistiche non compatibili con le nuove procedure previste dal Decreto.

Ad esempio nel caso dei procedimenti soggetti a Valutazione di impatto ambientale le normative nazionali regionali prevedono procedure dove l'Autorità competente (Stato, regione, Provincia o Comune) convoca Conferenze di Servizio. Occorre chiarire come si armonizza nell'ambito del procedimento unico di cui all'art.7 dove si stabilisce che sia il responsabile del Suap a convocare la Conferenza di Servizi. Quale procedura si applica in questi casi?

Inoltre ci sono casistiche quali quella degli impianti di smaltimento rifiuti dove la normativa settoriale attribuisce alle Province la funzione di "sportello unico": si ravvisa l'opportunità che queste tipologie di impianti siano eluse dall'applicazione del DPR 160/2010.

Infine in relazione all'esclusione degli impianti ed infrastrutture energetiche occorre chiarire se l'esclusione è "totale" ovvero se dipende dalla tipologia e funzione dell'impianto energetico. Al riguardo si ravvisa l'opportunità che permanga l'esclusione degli impianti destinati alla produzione di energia per la rete nazionale, mentre potrebbero essere inseriti gli impianti di minore impatto destinati all'auto-consumo di impianti produttivi con una diversa funzione produttiva (pannelli fotovoltaici, piccole centrali destinate all'auto consumo etc.).

2) ENTRATA IN VIGORE

IL CONTESTO: il DPR 160/2010 nulla stabilisce in relazione ai procedimenti in corso alle date in cui diviene efficace il Decreto.

INTERPRETAZIONE/RICHIESTA DA CONFERMARE: Sarebbe meglio esplicitare che i procedimenti in corso alle date in cui diviene efficace il Decreto si definiscono con le modalità vigenti alla data di presentazione dell'istanza.

3) PROBLEMATICHE INTEPRETATIVE CONNESSE AI CHIARIMENTI TECNICI

IL CONTESTO: L'art. 9, "Chiarimenti tecnici", ultimo periodo stabilisce che "la convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo".

INTERPRETAZIONE/RICHIESTA DA CONFERMARE: Il richiamato "presente capo" è il V, che tratta di "Chiarimenti tecnici" e "Chiusura dei lavori e collaudo". Pertanto si dovrebbe concludere che le attività avviate ai sensi degli altri capi del Regolamento, compresi il procedimento automatizzato e il procedimento ordinario, potranno essere interrotti, in caso di convocazione della riunione per chiarimenti tecnici di cui all'art. 9 del DPR 160/2010, fino alla conclusione del sub-procedimento di "chiarimenti tecnici". Si chiede se questa sia la lettura corretta.

4) PROBLEMATICHE INTEPRETATIVE CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE DI AGIBILITA'

IL CONTESTO: L'art. 10, "Chiusura dei lavori e collaudo", prevede che il direttore dei lavori possa attestare l'agibilità dell'opera, con conseguente possibilità di immediato avvio dell'attività. Al c. 3 si stabilisce che il Suap adotti i provvedimenti necessari in caso di non conformità dell'opera al progetto o alle norme.

INTERPRETAZIONE/RICHIESTA DA CONFERMARE: Norme settoriali prevedono che i provvedimenti sanzionatori conseguenti ad abusi o false dichiarazioni siano di competenza specifica di enti a ciò competenti ai sensi di legge e di personale qualificato, di norma quale ufficiale di polizia giudiziaria. Pertanto il Suap e il suo responsabile non potranno adottare tali provvedimenti, che rimarranno in capo ai soggetti competenti.

5) DIRITTI DI ISTRUTTORIA – SISTEMA PAGAMENTI

L'art. 3 del D.P.R. n. 160/2010 dispone che il portale "Impresa in un giorno", oltre a fornire servizi informativi ed operativi al Suap per lo svolgimento della sua attività, contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dallo Sportello.

L'interessato, anche mediante l'Agenzia delle imprese, versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale.

L'allegato al D.P.R. n. 160/2010 contenente le specifiche tecniche, all'art. 13, prevede che il portale debba consentire agli utenti di effettuare i pagamenti per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal Suap, in modalità telematica, per:

- imposte (bollo assolto in modo virtuale);
- tasse di concessione governativa;
- diritti di segreteria, che quindi continuano ad essere dovuti per i procedimenti presentati allo Sportello.

In relazione alla problematica relativa alla riscossione dei diritti di istruttoria già previsti dall'art.10, comma 4, del D.P.R. n. 447/1998, si ritiene che quanto dispone in termini generali l'art. 3 del D.P.R. n. 160/2010 possa costituire elemento sufficiente a prevedere ed applicare anche i diritti di istruttoria.

Nello specifico il comma 1, lettera d), con riguardo al sistema di pagamento che dovrà essere attivato dal portale "impresa in un giorno", prevede che questo contenga un sistema di pagamento

"per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP". Nella dizione "oneri comunque denominati" appare possibile prevedere anche i diritti di istruttoria nella misura fissata dai consigli comunali.